

STATUTO

IL FILO DI ARIANNA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA GENOVA 37
Numero REA: TA - 137098
Codice fiscale: 02307050738
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

=====Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto, unitamente all'allegato, alla comparsa che su mia interpellanza lo approva, dichiarandolo conforme alla sua espressa volontà ed in conferma lo sottoscrive con me Notaio. Dattiloscritto da persona di mia fiducia su quattro pagine di un foglio.
Firmato: Antonella D'Andria
Angelina Latorraca Notaio
Vi il sigillo

STATUTO
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART. 1 - E' costituita una società cooperativa retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione **"IL FILO DI ARIANNA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS"**. Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

ART. 2 - La società ha sede nel Comune di Taranto all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c..

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3 - La società ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata a norma di legge.

L'Organo Amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di categoria, l'adesione a consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente Statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

SCOPO MUTUALISTICO

ART. 4 - L'attività della società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, ha per scopo di fornire occasioni di lavoro ai soci, ed eventualmente anche ad altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato. La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

OGGETTO SOCIALE

ART.5 - La Cooperativa, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, nonchè previa eventuale iscrizione in appositi albi, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- assistenza domiciliare ai minori in stato di disagio socio-relazionale - scolastico e a rischio di devianza;
- attività e terapia musicali, teatrali e alternative in favore di minori, gestione di asili nido, scuole materne, parchi gioco, ludoteche, attività di baby-sitting e gestione di strutture ricettive di ogni tipo;
- interventi tesi all'integrazione sociale dei giovani in stato di emarginazione e alla formazione degli stessi con problemi comportamentali, per favorire il recupero scolastico e didattico, l'orientamento professionale, il counseling (raccolta di richieste di aiuto e di intervento da parte di soggetti in difficoltà, delle loro famiglie e di tutti coloro che entrano in rapporto con tali soggetti - quali insegnanti, operatori sociali, educatori ecc.), l'integrazione sociale e ricreativa, la mediazione familiare, il collegamento tra le varie agenzie educative;
- interventi di assistenza generale domiciliare ed ambulatoriale degli anziani, all'infanzia ed adolescenza, ai portatori di handicaps, ai tossicodipendenti, lungodegenti, disagiati psichici e di tutti coloro che per malattia o altro si trovino in stato di necessità o di bisogno o di emarginazione, attraverso

l'attuazione di prestazioni e servizi a carattere socio sanitario educativo, fisioterapeutico, di tipo infermieristico e/o assistenziale, per la riabilitazione dei soggetti di cui sopra; l'assistenza in questione sarà offerta anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, casa di ricovero, centri clinici ed altri;

- l'assistenza generale, provvedendo alla cura morale e materiale della persona, all'assistenza infermieristica, curando anche la manutenzione, pulizia di ogni genere e tipo e la preservazione igienica degli ambienti che ospitano gli assistiti, l'eventuale servizio di mensa, di lavanderia e stireria, la gestione di servizi di animazione culturale e di impiego del tempo libero e ricreativi in genere;
- servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di ambienti;
- organizzazione e gestione di case protette, centri sociali, case famiglie, case alloggio, residenze sanitarie per anziani e minori, nonché spacci, bar e punti di ristorazione per i soci, e attività di somministrazione di alimenti e bevande di ogni tipo;
- istituzione e gestione di colonie marine e montane, di complessi per attività ludico-ricreative, palestre, campi sportivi;
- attività e servizi di riabilitazione;
- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione prestati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o le altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività e servizi generali di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure organizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- gestione di strutture di accoglienza per minori e persone anziane autosufficienti e non e disabili in genere, nonché servizi integrati per residenze protette, servizi e centri di riabilitazione;
- istituzione e gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- servizi di trasporto di minori e di persone in situazioni di bisogno.

Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali, essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale o finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinente ai medesimi, il tutto nel rispetto del D.LGS. 24 febbraio 1998 n.58 e del D.LGS. 1 settembre 1993 n. 385.

A scopo puramente esemplificativo, tra l'altro essa potrà:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese svolgenti attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, nonchè stipulare semplici contratti di consorzio ovvero associazioni di imprese e cooperative aventi finalità analoghe;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
- d) incentivare nei soci la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa - tempo libero - cultura, ecc.) allo scopo di elevarne le condizioni morali, professionali e materiali della vita.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico. La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, da offrire solo a investitori qualificati, ovvero ai soci, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 16, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs 23 luglio 1996 n.415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs.24/2/98 n.58.

SOCI

ART. 6 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art. 23 D. Lgs.C.P.S. n. 1577 del 14.12.1947 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita, in proprio, attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;
 - b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
 - c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.
- E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa, nonché l'ammissione di soci in speciali categorie in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali categorie speciali non possono ricomprendere un numero di soci superiore al terzo del totale dei soci e, l'appartenenza a tali categorie speciali, non può protrarsi oltre il quinquennio. Decorso tale termine, il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, solo dopo, che da parte del nuovo ammesso, siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo R.A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

I soci sono:

- a) ordinari che svolgono una attività retribuita;
- b) volontari, in numero non superiore al 50 (cinquanta) per cento del numero complessivo dei soci; a costoro sarà dovuto, per le prestazioni effettuate, unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, calcolate sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa e saranno soggetti unicamente alle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Possono essere ammessi come soci anche persone giuridiche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita Sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART.7 - Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, del sovrapprezzo, quest'ultimo, se e nella misura, stabilito annualmente dall'assemblea dei soci;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno, se deliberato, e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo.
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a secondo della necessità della stessa.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART. 8 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione e per fallimento.

RECESSO

ART.9 - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 C.C. il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
 - c) nel caso previsto dall'art.14 del presente atto.
- Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..

ESCLUSIONE

ART. 10 - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento;
- g) che commette inadempienze tali da impedire il proseguimento dell'oggetto sociale o da incidere negativamente sulla situazione economica e/o patrimoniale della società per contenzioso del socio contro la cooperativa stessa;
- h) che sul luogo del lavoro e delle attività sociali offende-accusa i superiori fomentando disordine tra i soci;
- i) che non partecipa senza giustificato motivo per due volte consecutive all'assemblea o che non da delega.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società. In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

ART. 11 - Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 36 del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

MORTE DEL SOCIO

ART.12 - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.6.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

ART. 13 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale comunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 2535 del Codice Civile, risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto parziale di lavoro.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 14 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento, alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di chi all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 15 - Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa. Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Il numero di soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al numero fissato dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- 1) almeno la metà all'atto della sottoscrizione
- 2) il rimanente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

ART. 16 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto

della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
 - b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
 - d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;
 - e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote ovvero potrà in alternativa effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ai soci, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.
 - f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.
- Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

RISTORNI

ART. 17 - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.

DECISIONI DEI SOCI

ART.18 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 22 e seguenti. ART.19 - Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 20 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA

ART. 21 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E-mail, telegramma) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 22 - L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 23 - L'assemblea, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

ART. 24 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, salvo diversa disposizione dell'assemblea

ART. 25 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti in proporzione al capitale sottoscritto e versato.

In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ART.26 - L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

AMMINISTRATORI

ART. 27 - La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelto tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'Organo amministrativo può essere nominato per un periodo stabilito dai soci all'atto della nomina, ovvero fino a revoca o dimissioni. L'Organo amministrativo è rieleggibile. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Nell'ipotesi in cui la società fosse amministrata da un Consiglio, gli Amministratori che senza giustificato motivo non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso decadono dalla carica.

ART.28 - Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti oppure a uno o più Direttori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 29 - L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART.30 - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Se vengono meno due o tre membri del Consiglio di Amministrazione l'organo amministrativo decade ed il Presidente anche se dimissionario convoca l'assemblea per l'elezione dei nuovi Amministratori in caso di mancanza del Collegio Sindacale. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 31 - Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

ART. 32 - L'Amministratore unico, o il Presidente dell'Organo Amministrativo, o il Direttore hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore unico o il Presidente o il Direttore sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. In caso di assenza del Vice Presidente spettano al Consigliere delegato dal Consiglio. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o

categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 33 - Il Collegio Sindacale viene nominato qualora vengono superati i limiti previsti dal comma 2 o dal comma 3 dell'art. 2477 del codice civile o per volontà dell'assemblea. Qualora obbligatorio o istituito dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea: almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono comunque essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora al collegio nominato vengano affidati anche i compiti di controllo contabile di cui al successivo art. 35 tutti i componenti dovranno essere scelti tra quelli iscritti nell'albo dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Giustizia.

Valgono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere sempre rieletti: essi scadono alla data di convocazione per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La carica di Sindaco è retribuita nella misura fissata dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina per tutta la durata dell'Ufficio.

ART. 34 - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, possono richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno inoltre documentare la sussistenza delle condizioni di prevalente mutualità previste dall'art. 2513 del codice civile.

I sindaci hanno, infine, tutti gli altri compiti e i doveri stabiliti dal codice civile e dalle leggi speciali in materia.

ART. 35 - Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Lo stesso può inoltre richiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni. Tutti i verbali e le decisioni relative all'attività svolta devono essere riportati su apposito registro tenuto presso la sede della società.

Il revisore incaricato scambia tempestivamente con il collegio sindacale, ove nominato, tutte le informazioni e i documenti rilevanti ai fini dell'esecuzione del mandato.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Valgono per la nomina le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2409-quinques del codice civile.

Il controllo contabile di cui al presente articolo può essere affidato da parte dell'assemblea al collegio sindacale, ove nominato, con le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del presente statuto. In tal caso, i controlli di cui al presente articolo sono eseguiti dallo stesso collegio sindacale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 37 - Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente della Camera Arbitrale di Taranto ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Taranto provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 39 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - octies del Codice civile. La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 40 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione. Firmato: Antonella D'Andria
Angelina Latorraca Notaio
Vi il sigillo

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Taranto 2 il 29 dicembre 2004 al n. in corso di rilascio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo (composta di quattordici facciate), ai sensi dell'Art. 20, 3° comma, D.P.R. n. 445/2000 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Taranto giusta autorizzazione dell'Ufficio delle Entrate di Taranto n. 4570/87 del 21 febbraio 1987, nonché ai sensi del D.M. 17 maggio 2002 n. 127.